

## ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA (... .. 2025)

### GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

#### PREMESSA

La legge elettorale regionale (n. 51/2014) e la legge n. 74 del 23 dicembre 2004 ("Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014, n. 51") prevedono i termini del procedimento elettorale per le elezioni regionali.

In questa "Guida" presenteremo in particolare la procedura per la presentazione delle liste e delle candidature.

In questa Guida, i riferimenti ad articoli di legge sono tutti, salvo diversa indicazione, relativi alla legge regionale n. 74.

Indicheremo, inoltre, di volta in volta, il modello a cui fare ricorso per i diversi adempimenti. Per brevità, indicheremo l'Ufficio centrale circoscrizionale (tribunale del capoluogo di provincia) con la sigla UCC e l'Ufficio centrale regionale (Corte d'appello di Firenze) con la sigla UCR

#### Avvertenza terminologica

*Ricordiamo le definizioni introdotte dall'articolo 9 della l.r. 51:*

*"1. E' definito gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.*

*2. E' definito coalizione di liste l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della giunta regionale".*

#### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE (l.r. 74/2004, art. 3, comma 1)

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli UCC dalle ore 8 del 30° giorno alla ore 12 del 29° giorno antecedenti quelli delle elezioni. Ovvero, essendo state indette le elezioni per il ....., dalle ore 8 del ... alle ore 12 del ... 2025

#### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (art. 4, comma 2)

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale sono presentate all'UCR (Ufficio centrale regionale, presso la Corte d'Appello di Firenze) dalle ore 8 del 30° giorno alla ore 12 del 29° giorno antecedenti quelli delle elezioni. Ovvero, essendo state indette le elezioni per il ....., dalle ore 8 del ... alle ore 12 del ... 2025.

#### COMPOSIZIONE DELLE LISTE

Le liste circoscrizionali sono composte da un numero di candidati, definito secondo i criteri dell'articolo 8, comma 4, della legge 51/2014, ossia proporzionalmente alla popolazione regionale, sulla base dell'ultimo censimento. Il numero minimo e massimo di candidati per ogni circoscrizione è definito ufficialmente dal decreto di indizione delle elezioni regionali emanato dal Presidente della Giunta Regionale. Ricordiamo a tutti che il mancato rispetto di questi limiti può comportare la mancata ammissione delle liste alle elezioni, secondo i criteri definiti dalla legge regionale n. 74 agli articoli 5 e 6.

Inoltre, deve essere rispettata, anche in questo caso, pena esclusione della lista, la norma relativa alla rappresentanza di genere (articolo 8, comma 6, della l.r. 51): **"Le liste circoscrizionali, a pena di**

inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali in ordine alternato di genere”.

Riassumiamo, nella tabella seguente, tutti i dati essenziali.

<b>Circoscrizioni</b>	<b>Numero minimo di candidati circoscrizionali</b> <i>(l.r. 51, art. 8, comma 4)</i>	<b>Numero massimo di candidati circoscrizionali</b> <i>(l.r. 51, art. 8, comma 4)</i>
<b>Arezzo</b>	4	8
<b>Firenze 1</b>	4	8
<b>Firenze 2</b>	4	6
<b>Firenze 3</b>	2	4
<b>Firenze 4</b>	2	4
<b>Grosseto</b>	2	4
<b>Livorno</b>	4	8
<b>Lucca</b>	4	8
<b>Massa Carrara</b>	2	4
<b>Pisa</b>	4	8
<b>Pistoia</b>	4	6
<b>Prato</b>	4	6
<b>Siena</b>	4	6

## PRESENTAZIONE DELLE LISTE E RACCOLTA DELLE FIRME

Per la presentazione delle liste circoscrizionali, la normativa prevede alcune particolari condizioni per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari regionali. Per questi casi, occorre fare riferimento alla **l.r. 51, art. 11, comma 3, e art. 3, comma 3, lettera d)**, e alla **l.r. 9 dicembre 2014, n. 75** (“Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014 , n. 51”) .

**Per i gruppi di liste che non rientrano nella fattispecie precedente, la presentazione deve essere corredata da un determinato numero di firme, definito dall’articolo 11, comma 2, della legge 51, autenticate secondo le norme vigenti per le altre elezioni.** Il seguente prospetto precisa il numero di firme necessario, sulla base della popolazione legale definita dal censimento della Popolazione ISTAT residente al 31 Dicembre 2021:

<b>Circoscrizioni</b>	<b>residenti</b>	<b>Firme (minimo-massimo)</b>
Arezzo	334926	700-1050
Firenze 1 (Comune di Firenze)	361619	700-1050
Firenze 2 (Mugello-Valdisieve-Valdarno-Chianti)	249971	700-1050
Firenze 3 (Empolese-Valdelsa)	173009	525-700
Firenze 4 (Piana fiorentina -Scandicci)	202661	700-1050
Grosseto	217009	700-1050
Livorno	327262	700-1050
Lucca	382464	700-1050
Massa Carrara	188483	525-700
Pisa	417041	700-1050
Pistoia	289414	700-1050
Prato	258123	700-1050
Siena	261209	700-1050

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE  
(MODELLO A)**

Una lista circoscrizionale viene presentata nelle forme previste dal **modello A**.

Le firme dei sottoscrittori sono raccolte, dapprima nel modello A e poi in una serie di "atti separati" (**modello A5**), (ossia moduli destinati solo alla raccolta delle firme) presentati assieme. Nel caso in cui una lista presenti i candidati regionali (l.r. 51, art. 8, commi 1 e 3), i nomi dei candidati regionali sono riportati nel modello A e, in ciascuna circoscrizione, vanno presentate le relative dichiarazioni e le documentazioni.

La dichiarazione del modello A reca anche il simbolo a colori e la descrizione del contrassegno e l'indicazione del nome del candidato Presidente a cui è collegata; e, infine, l'elenco dei candidati: dapprima gli eventuali candidati regionali (ovviamente, gli stessi nomi in tutte le circoscrizioni, pena l'esclusione della lista), poi i candidati circoscrizionali. I gruppi di liste che non presentano candidati regionali lasciano non compilata la relativa parte del modello.

**E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE LE DELEGHE CHE LA DICHIARAZIONE CONFERISCE:**

sono individuate **3 FIGURE-FUNZIONI DI DELEGATI** (con il rispettivo **SUPLENTE**): nell'ordine con cui sono indicati nel modello A

**A) Un delegato** (art. 3, comma 4, l.r. 74/2004) (e il suo supplente) che:

1. può assistere, appositamente convocato dall'UCC, al sorteggio dell'ordine delle liste sulle schede (art. 7, comma 1, lettera a) l.r. 74/2004);
2. è autorizzato a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio della circoscrizione e a designare il rappresentante di lista presso lo stesso UCC.

**B) Un delegato** (e il suo supplente) che:

1. è autorizzato a depositare la lista circoscrizionale presso l'UCC.

**C) Un delegato** (art. 3, comma 5, l.r. 74/2004) (e il suo supplente) che:

1. è autorizzato a sottoscrivere e a presentare, presso l'UCC (ufficio centrale regionale), il candidato alla carica di Presidente e la relativa dichiarazione di collegamento tra la lista circoscrizionale e il candidato stesso (**Modello B**)
2. è autorizzato a presentare e depositare il simbolo della lista circoscrizionale (**Modello A6**)

**D) eventuali autorizzati dai delegati della lettera C** (art. 3, comma 5, l.r. 74/2004) al compimento, al loro posto, delle medesime funzioni indicate dalla stessa lettera C [**Mod. A1bis**]

**NOTA BENE: queste tre funzioni di delegati delle lettere A, B e C (e D dove nominati) possono essere anche svolte dalla stessa persona. Tuttavia, in particolare per il DELEGATO C, è opportuno che sia la stessa persona (ossia, ogni partito deve indicare la stessa persona in tutte le dichiarazioni di presentazione delle proprie liste circoscrizionali) perché la candidatura a Presidente e le dichiarazioni sul collegamento vanno presentate in unico ufficio, ossia all'UCR.: così facendo si permette la presentazione del candidato Presidente solo attraverso la dichiarazione di un solo delegato; è inoltre opportuno che – in caso di coalizione – vi sia un solo delegato per ciascuno dei partiti collegati allo stesso candidato Presidente, secondo il modello B.**

**ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DEL MODELLO A (da presentare all'UCC)**

Il modello A deve essere corredato dai seguenti allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, che comprovano l'iscrizione dei sottoscrittori della lista circoscrizionale nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione in cui è presentata la lista;
- b) le dichiarazioni di accettazione delle candidature (**modelli A3 e A4**) insieme alle dichiarazioni sull'assenza di cause di incandidabilità (**Mod. A3bis e A4bis**);
- c) i certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- d) **[facoltativo]** l'autorizzazione autenticata – firmata dal delegato alla presentazione dei rappresentanti di lista – che indica ulteriori delegati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'UCR (**modello A1**)<sup>1</sup>
- e) **[facoltativo]** l'autorizzazione autenticata – firmata dai delegati della lista a presentare la candidatura alla carica di Presidente e la relativa dichiarazione di collegamento e il simbolo – che indica ulteriori delegati a svolgere tale presentazione (**Modello A1bis**)<sup>2</sup>
- f) la dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con il candidato alla carica di Presidente (**Modello A2**). Il modello A2 deve essere compilato e autenticato **in duplice esemplare**: il primo viene allegato alla presentazione della lista circoscrizionale; il secondo verrà allegato alla presentazione del candidato Presidente presso l'UCR;
- g) la dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. Questa dichiarazione deve essere firmata dal presidente o segretario nazionale, legale rappresentante o loro delegato.

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
MODELLO B  
(da presentare all'UCR come i modelli che seguono)**

**La dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di Presidente viene firmata dal delegato (sopra indicato con la lettera C o D) di ciascun gruppo di liste circoscrizionali. Ogni delegato allega i modelli A2, con cui ciascuna lista circoscrizionale dichiara il proprio collegamento al candidato presidente.**

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
MODELLO B1**

**Insieme alla dichiarazione del modello B, viene presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente [Mod. B1], cui è allegata anche la dichiarazione sull'assenza delle cause di incandidabilità [Mod. B1bis].**

<sup>1</sup> Questa eventuale, ulteriore forma di delega nasce da una possibilità prevista dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 74, che recita così: “la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati [e si tratta del delegato e del supplente sopra indicati con la lettera A)] autorizzati a designare, personalmente **o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata**, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale”. In sostanza, il delegato A può delegare, a sua volta, un'altra persona a designare i rappresentanti di lista.

<sup>2</sup> Si tratta di un'eventuale, ulteriore forma di delega, che nasce da una possibilità prevista dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 74, che recita così: “la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente [e si tratta del delegato e del supplente sopra indicati con la lettera C)] autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente **o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata**, le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento”. In sostanza, il delegato C può delegare, a sua volta, un'altra persona a presentare le candidature alla carica di Presidente della giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.”

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI COLLEGAMENTI DA PARTE DEL CANDIDATO  
PRESIDENTE  
MODELLO B2**

**Insieme alla dichiarazione del modello B, viene presentata anche la dichiarazione di accettazione dei collegamenti, firmata dal candidato Presidente (modello B2).**

**Copie del modello B2 sono allegate, come detto sopra, alla presentazione delle liste circoscrizionali.**

**SIMBOLI  
MODELLO A6**

**La l.r. 51/2014, tra l'altro, stabilisce:**

1) Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o a un candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte (art. 8, comma 2).

2) Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti (art. 8, comma 8).

**All'UCR viene presentato anche il simbolo di ciascun gruppo di liste [Mod A6].**

Il contrassegno a colori è comunque apposto anche nella prima pagina in alto del modello A.